CAMERA DEI DEPUTATI N. 2314

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POLLI

Istituzione della provincia dell'Ossola

Presentata il 29 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge per l'istituzione della provincia dell'Ossola s'inquadra in un'improrogabile necessità di dotare un'area particolarmente decentrata, nel contesto italiano, di un minimo strumento con il quale salvaguardare quel principio di autonomia, autogoverno e partecipazione democratica che ogni popolo libero ha insito e radicato nella propria coscienza sociale.

Le istanze del decentramento e dell'autonomia di popolazioni omogenee rispondono alla logica vincente della programmazione sul territorio, ai fini di una più concreta, realistica e razionale valorizzazione delle proprie risorse socio-economiche, culturali, ambientali.

Oggi che con la legge di riforma delle autonomie locali si tenta di rilanciare la funzione della provincia anche accrescendone e meglio definendone il ruolo e le competenze (come ben spiega l'articolo 14 della legge 8 giugno 1990 n. 142), è venuto il momento di riformare le circoscrizioni territoriali che attualmente competono a ciascuna provincia, per meglio adattarle alle esigenze di una società che si è profondamente trasformata.

In quest'ottica appare ormai improcrastinabile l'istituzione della nuova provincia dell'Ossola.

I legami e le interconnessioni storiche esistenti tra tutti i 38 comuni del territorio ossolano, in un atto di doverosa giustizia nell'ambito di quel criterio di decentramento che è alla base del progresso di ogni comunità, troverebbero gratificazione e risposta alle legittime aspettative ed aspirazioni delle popolazioni residenti che da tempo rivendicano un riconoscimento, una visibilità, un'autonomia che solo un nuovo soggetto amministrativo decentrato può garantire.

Già nel lontano 1947, i sindaci dei comuni dell'Ossola valutavano che la costi-

tuzione di una provincia che non avesse come capoluogo la città di Domodossola non solo non avrebbe risolto i bisogni della regione Ossola, ma avrebbe mantenuto ed in alcuni casi aggravato la situazione esistente in quanto « le distanze e le comunicazioni delle alte valli dell'Ossola con Verbania (oggi capoluogo di provincia) sarebbero state pressoché analoghe a quelle di Novara (capoluogo originario) ».

In tale circostanza si affermava la necessità di alcune autonomie di ordine amministrativo per la regione dell'Ossola che « sita a cuneo in territorio della Repubblica Elvetica » risultava, come risulta tuttora, decentrata ed assolutamente estranea all'economia del Piemonte.

Nel caso specifico sussistono fondate ed obiettive ragioni a supporto della presente proposta di legge, non da ultimo in considerazione del fatto che l'entità territoriale in parola viene a rappresentare, dal punto di vista storico e geografico una realtà a sé stante, avente caratteristiche fisico-territoriali, culturali, sociali ed economiche indipendenti dai territori confinanti.

Le differenze morfologiche esistenti fra l'area ossolana (esclusivamente montana) ed il circostante territorio (a nord la Svizzera, a sud i laghi); la vastissima estensione territoriale, costituiscono l'evidente presupposto per la deroga al limite demografico di cui alla lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Nel precipuo intento di agevolare i colleghi nella conoscenza del territorio ossolano mi sembra opportuno fornire alcuni dati che ritengo significativi.

Su un territorio di 1605,94 chilometri quadrati risiedono 27.410 famiglie, pari ad una popolazione totale di 70.523 unità; il tutto distribuito su 38 comuni.

Il tessuto artigianale vede iscritte all'albo 1.971 imprese, e la superficie destinata ad esercizi commerciali è di 159.773 mq.

Sono 11 le stazioni dei carabinieri presenti nel territorio.

È significativo rilevare la presenza di ben 27 centrali idroelettriche pubbliche (ENEL) con una produzione di 686.2 mva.

Sono presenti circa una dozzina di fonti di acqua minerale e termale: Crodo e Bognanco sono le più conosciute. Sono più di cento le industrie di estrazione e lavorazione del sasso.

L'istituzione di questa nuova provincia potrebbe mitigare il dato negativo rappresentato dal fatto che 25 comuni su 38 sono stati dichiarati « aree insufficientemente sviluppate » (dal Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 12 marzo 1980).

In definitiva si tratta di un atto di doverosa giustizia nell'ambito di quel criterio di decentramento che è alla base del progresso di ogni comunità e che attenuerebbe al tempo stesso lo stato di abbandono in cui versano da tempo ormai immemorabile le genti ossolane e che si sentirebbero finalmente svincolate dall'eccessiva, diseguale ed anacronistica dipendenza dalle lontane città di Novara e Verbania.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 133 della Costituzione si fornisce in annesso alla presente relazione l'elenco delle delibere dei comuni del territorio, il parere della regione e della provincia, dalle quali si evince inequivocabilmente l'indirizzo di quanto espresso nella presente proposta di legge.

È necessario poter permettere alle genti locali di continuare quell'esperienza che 50 anni fa, nella guerra di Liberazione, vide l'autogoverno dell'area nei famosi « 40 giorni di libertà » della Repubblica partigiana popolare della Val d'Ossola.

Anche nel rispetto della storia si chiede l'approvazione della presente proposta di legge.

ALLEGATO.

Deliberazioni concernenti l'istituzione della provincia dell'Ossola, ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione

Consiglio regionale del Piemonte	delibera n.	126	del	4 febbraio 1992
Consiglio della provincia di Novara	delibera n.	92/1	del	3 febbraio 1992
Consiglio del comune di Verbania	*delibera n.*	*136*	*del*	*3 febbraio 1992*

Consigli dei comuni interessati:

Antrona Schieranco	delibera n.	28	del	28 ottobre 1994
Anzola d'Ossola	delibera n.	3	del	7 marzo 1992
Baceno	*delibera n.*	*44*	*del*	*10 settembre 1991*
	delibera n.	2	del	19 febbraio 1992
	delibera n.	20	del	18 luglio 1994
Bannio Anzino	delibera n.	32	del	20 giugno 1991
Beura Cardezza				
Bognanco	delibera n.	21	del	21 gennaio 1992
	delibera n.	42	del	20 dicembre 1994
Calasca Castiglione	delibera n.	313	del	9 luglio 1991
Ceppo Morelli	delibera n.	122	del	23 settembre 1991
Craveggia				
Crevoladossola	delibera n.	230	del	12 luglio 1991
	delibera n.	3	del	14 febbraio 1992
Crodo	delibera n.	116	del	23 luglio 1991
Domodossola	delibera n.	196	del	9 novembre 1990
	delibera n.	128	del	18 ottobre 1994
Druogno				
Formazza	delibera n.	29	del	25 luglio 1994
Macugnaga	delibera n.	56	del	10 agosto 1994
Malesco	delibera n.	33	del	25 ottobre 1994
Masera	delibera n.	139	del	5 settembre 1991
Mergozzo	delibera n.	17	del	5 febbraio 1992
Montecrestese	delibera n.	29	del	3 agosto 1994

Montescheno	delibera n.	16	del	7	ottobre 1991
	delibera n.	12	del	22	giugno 1994
Ornavasso	delibera n.	2	del	8	febbraio 1992
Pallanzeno	delibera n.	6	del	24	gennaio 1992
Piedimulera	delibera n.	168	del	15	luglio 1991
	delibera n.	39	del	29	agosto 1994
Pieve Vergonte					
Premia	delibera n.	20	del	1	agosto 1991
	delibera n.	22	del	13	marzo 1992
	delibera n.	23	del	15	luglio 1994
Premosello Chiovenda	delibera n.	18	del	15	giugno 1994
Re	delibera n.	6	del	14	febbraio 1992
Santa Maria Maggiore	delibera n.	39	del	30	agosto 1994
Seppiana	delibera n.	15	del	25	ottobre 1991
	delibera n.	7	del	30	giugno 1994
Toceno	delibera n.	280	del	19	settembre 1994
Trasquera	delibera n.	31	del	29	giugno 1994
Trontano	delibera n.	26	del	4	luglio 1994
Vanzone con San Carlo	delibera n.	68	del	11	settembre 1991
Varzo	delibera n.	37	del	22	dicembre 1992
	delibera n.	22	del	28	marzo 1994
	delibera n.	36	del	15	giugno 1994
Viganella					
Villadossola	delibera n.	67	del	1	ottobre 1991
Villette	delibera n.	4	del	21	febbraio 1992
Vogogna	delibera n.	17	del	30	gennaio 1992

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita la provincia dell'Ossola nell'ambito della regione Piemonte.

ART. 2.

1. La provincia dell'Ossola, con capoluogo Domodossola, è costituita dei comuni di: Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Baceno, Bannio Anzino, Beura Cardezza, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Masera, Mergozzo, Montecrestese, Montescheno, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premia, Premosello Chiovenda, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villette, Vogogna.

ART. 3.

1. La provincia del Verbano-Cusio-Ossola, entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposita deliberazione della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Le relative procedure devono essere improro-

gabilmente completate prima delle elezioni dei consigli delle due province che hanno luogo nel turno generale delle prime consultazioni amministrative successive alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo del consiglio provinciale del Verbano-Cusio-Ossola.

3. Fino alla data delle elezioni gli organi della provincia di Verbano-Cusio-Ossola continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio dell'attuale circoscrizione provinciale.

ART. 4.

1. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due province, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come modificato dall'articolo 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962.

ART. 5.

1. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle proprie disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire nel territorio della nuova provincia uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

2. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale e indicano al Ministro del tesoro le variazioni da apportare nei bilanci di propria competenza necessarie ai fini di cui al presente comma.

3. Il Ministro dei lavori pubblici delega alla regione Piemonte il compito di provvedere alla costruzione e all'arredamento degli edifici per il funzionamento degli uffici statali occorrenti, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello Stato.

ART. 6.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore

della presente legge, presso la prefettura di Verbania e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di cui al comma 1 dell'articolo 1.

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire due miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2314
Lire 500